

**CAPITOLATO POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
E AUTO RISCHI DIVERSI
(RCA – ARD)**

CONTRAENTE

**COMUNE DI
GUARDAMIGLIO**

EFFETTO: 13.07.2016
SCADENZA PRIMA RATA: 31.12.2016
SCADENZA CONTRATTO: 31.12.2018

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio entro 15 giorni dall'intervenuta conoscenza, salvo che dette variazioni derivino da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Per variazione del rischio s'intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Tuttavia, l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano fatte in buona fede e non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

2) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalla Società dalle ore 24,00 della data di effetto del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

3) REGOLAZIONE PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo. A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi

obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

4) CLAUSOLA DI RECESSO

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto alla scadenza di ogni annualità intermedia, inviando comunicazione con raccomandata o PEC all'altra parte con preavviso di 90 giorni.

5) DENUNCIA DEI SINISTRI E PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

Entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'Assicurato deve inviare al Broker la denuncia di sinistro, in forma cartacea o per posta elettronica, con una relazione contenente tutti i dati necessari per l'apertura della pratica, allegando la documentazione in suo possesso e a trasmettere quella prodotta dopo la denuncia.

Alla data di decorrenza che precede di 6 mesi la scadenza contrattuale ed entro i 15 giorni successivi, la Società s'impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. L'elenco dovrà essere in formato "excel" tramite "file" modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dalla Società
- la data di accadimento dell'evento
- la tipologia dell'evento
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione:
 - a) sinistro senza seguito
 - b) sinistro liquidato in data con liquidazione di €
 - c) sinistro posto a riserva per €

Su richiesta dell'Assicurato, la Società s'impegna a fornire alla scadenza di ogni annualità il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

6) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

7) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Per le garanzie RCA la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:

- danni subiti dai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamenti vigenti in materia, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
- veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Assicurato/Contraente fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenze delle fattispecie sopra menzionate.

Per le restanti garanzie si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società rinunci all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli organi e/o organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori dell'Assicurato, o altri soggetti ai quali l'Assicurato ha concesso in uso il veicolo.

8) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

9) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta. Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere la proroga del contratto per un massimo di 90 giorni se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata o PEC. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle stesse condizioni normative ed economiche.

10) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

11) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in merito all'applicazione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione, come da D.L. n° 28 del 4/3/2010 e per eventuali successivi giudizi la competenza è del Foro ove ha la sede il Contraente/Assicurato.

12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto a **Netbroker sas di Veneziani Attilio & Co., via Conciliazione 45/A, 29122 Piacenza, n°i iscrizione al R.U.I. B000400768.**

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, saranno svolti per conto del Contraente da Netbroker sas di Veneziani Attilio & Co. che tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

La Società prende atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per il Contraente e riconosce al Broker il differimento della corresponsione dei premi al decimo giorno del mese successivo alla comunicazione d'incasso.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

15) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore e la Società di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n° 136 del 13/8/2010 e successive modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari dell'appalto.

Le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, salvo le deroghe previste, dovranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante con bonifico bancario o postale e riportare il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) per ogni transazione o il C.U.P. (Codice Unico di Progetto).

Il mancato rispetto degli obblighi di Legge è causa di risoluzione del contratto.

16) TRATTAMENTO DEI DATI

Il Contraente, l'Assicurato e la Società consentono, ai sensi del D.L. n° 196/2003, al trattamento dei dati personali riscontrabili dalla polizza o ad essa collegati, esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali.

DEFINIZIONI

Società:	l'Impresa assicuratrice.
Contraente:	il soggetto che ha stipulato il contratto in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato:	il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse e la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro:	il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Risarcimento e/o Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o agli aventi diritto, in caso di sinistro.
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso.
Garanzia:	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Polizza:	il documento contrattuale che prova e regola l'assicurazione.
Franchigia:	l'importo, previsto dalle norme contrattuali, che in caso di sinistro indennizzabile resta a carico del Contraente.
Scoperto:	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente previsto) e che, in caso di sinistro indennizzabile, viene detratto dal suddetto ammontare.

Limite di risarcimento:	la somma massima dovuta dalla Società.
Accessori aggiuntivi non di serie:	equipaggiamenti non di serie, compresi gli accessori audio-fono-visivi e antifurto satellitari, non costituenti normale dotazione di serie forniti e/o montati dalla casa costruttrice e/o da terzi, allestimenti speciali in genere, dotazioni varie atte alla funzionalità del veicolo.
Accessori di serie:	equipaggiamenti, compresi gli accessori audio-fono-visivi e antifurto satellitari, normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice.
Audio-fono-visivi:	l'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, lettori digitali, dvd, navigatori satellitari, registratori e altri componenti del genere), stabilmente fissati al veicolo, forniti dalla casa costruttrice, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
Veicolo:	macchina di qualsiasi specie guidata da persone, che circola su strada, di proprietà/uso/comodato del Contraente.
Natante:	mezzo adatto alla navigazione, condotto da persone, di proprietà/uso/comodato dell'Ente.
Legge:	D.L. n° 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli.
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni – DPR 254/06.
Bonus/Malus:	formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società.
Tariffa Fissa:	formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non prevede variazione di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione".
Danno totale:	il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato; si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale:	il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato; si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore al 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Risarcimento diretto:	procedura introdotta e disciplinata dal D. LGS. 209/05 e dal relativo Regolamento n° 254/06 nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Società che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti: tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.

Valore commerciale:	il valore attribuito al veicolo, in base all'anno della sua prima immatricolazione, dalle quotazioni delle riviste specializzate.
Degrado:	il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo.
Eventi socio-politici e Atti vandalici:	i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi.
Eventi naturali:	le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti del terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
Ricorso terzi:	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi art. 2043 e seguenti del C.C., per danni prodotti a cose mobili e immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza; rientrano in garanzia anche i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

<p>CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE R.C.A. E A.R.D.</p>

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli e i natanti (di seguito complessivamente definiti veicoli) di proprietà o in uso o in locazione all'Assicurato, come da tabella allegata, per:

- A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
- compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. L. n°209/2005 (indennizzo diretto);
- B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare:
1. incendio
 2. azione del fulmine
 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
 4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
 5. rapina e/o estorsione
 6. atti vandalici e/o eventi socio politici (*garanzia valida se assicurata*)
 7. eventi naturali (*garanzia valida se assicurata*).

- C) il ricorso terzi;
- D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dall'Assicurato:
1. conseguenti a smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
 4. per la rottura dei cristalli del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni;
 6. per il traino o il recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro coperto dalla presente polizza o di un guasto meccanico/elettrico;
 7. fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo.

Art. 2) Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RC auto, comprende anche i danni:

- causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private;
- derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento e a seguito di sinistro RCA da circolazione;

e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:

- alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori (quali ad es. autoradio, telefono, navigatori satellitari, sirena, lampeggianti ecc.), nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.

Art. 3) Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno è determinato con le seguenti modalità:

a) per i danni di cui alla lettera A) dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", la somma che la Società deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, quale massimale per ciascun sinistro, senza sottolimiti, è di

€ 10.000.000,00 (diecimilioni)

per danni a persone, indipendentemente dal numero delle vittime,

e di

€ 2.000.000,00 (duemilioni)

per danni a cose e animali.

b) per i danni di cui alla lettera B) dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", fino alla concorrenza dell'importo riportato sulla tabella allegata, che identifica i veicoli e i rispettivi valori (se assicurati):

- in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventipercento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;

- in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore al valore assicurato, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art.1907 del C. C. qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiperceto) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

c) per i danni di cui alla lettera C) dell' art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", il risarcimento avverrà fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di € 500.000,00 per ciascun veicolo assicurato;

d) per le spese di cui alla lettera D) dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di € **1.000,00** per sinistro.

Art. 4) Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 5) Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni

I veicoli assicurati sono individuati nell'allegata tabella, riportante gli estremi identificativi di ogni veicolo e le sue caratteristiche costruttive/tecniche e ogni altra informazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

E' facoltà della Società impostare l'assicurazione con polizza "Libro Matricola" o con polizze singole per ogni veicolo.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Assicurato, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, per il tramite del Broker, alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa, o all'esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della comunicazione o da un orario diverso se richiesta una decorrenza anticipata.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, il nuovo veicolo conserverà la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- l'esclusione e l'inclusione sono contestuali.

Qualora l'Assicurato abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate o inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 6) Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l'Assicurato è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto dello stesso.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Assicurato; in caso di disaccordo, è facoltà dell'Assicurato nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 7) Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina e/o estorsione l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'Assicurato si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare e a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 8) Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'Assicurato: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta d'indennizzo.

Qualora l'Assicurato non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dall'Assicurato ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Assicurato.

I periti decideranno a maggioranza, che sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 9) Costituzione del premio e sua regolazione

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione", il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società: Bonus/Malus, fissa, ecc..

E' esclusa la forma tariffaria con franchigia.

Per le restanti garanzie (di cui alle lettere B, C e D dell'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione"), il premio viene computato moltiplicando l'aliquota di tasso pro-mille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto.

In presenza di Libro Matricola, il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dall'Assicurato/Contraente alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. 5 "Impostazione del contratto - Inclusioni ed esclusioni", e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso dell'annualità assicurativa.

In presenza di polizze singole, qualora intervenisse una sostituzione di veicolo in corso d'anno o si aggiungesse un nuovo veicolo a quelli già assicurati, le differenze di premio che dovessero generarsi verranno regolarizzate al momento dell'emissione della nuova polizza.

Art. 10) Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'associazione temporanea di Imprese (se esistente).